



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "Grimaldi-Pacioli"

Via A. Turco, 32 - 88100 Catanzaro

Pacioli: 0961 31711 - fax 0961 737393

Grimaldi(sede uffici): 0961 746514 - fax 0961 726712

Sito Web: www.itegrimaldipacioli.edu.it

e-mail: cztd12000d@istruzione.it; [mailcert: cztd12000d@pec.istruzione.it](mailto:cztd12000d@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale: 97069300792 - Codice meccanografico: CZTD12000D



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI e STUDENTESSE

Approvato dal Collegio dei docenti verbale n. 2 del 13 settembre 2022 e dal Consiglio di Istituto verbale n. 1 del 22 settembre 2022

Visti:

- lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 249 24/6/1998) e relative modifiche (D.P.R. n. 235 21/11/2007);
- la Nota Ministeriale Prot. n. 3602/PO 31/7/2008;
- la L. 241/1990 (regole generali sull'azione amministrativa);
- il D.P.R. n.122/2009 Regolamento Valutazione;
- la Nota Ministeriale n. 30 15/03/2007 (linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari e dispositivi elettronici durante l'attività didattica) e la direttiva n. 104 del 30/11/2007
- la L. 584 /1975 e il D.L. 104/2013, convertito con modificazioni alla L. 128/2013 (divieto di fumo);
- il Patto di Corresponsabilità scuola/famiglia; il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto in data 11/01/2016;
- Il Piano per la Didattica digitale Integrata;
- Vista, altresì, la normativa sullo stato di emergenza epidemiologica;

Il Consiglio di istituto delibera:

Principi generali

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate - per quanto possibile - alla gradualità nonché al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente deve sempre essere offerta la

possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, attività assistenziali nell'ambito della comunità scolastica, supporto alla biblioteca, etc.). Tali attività, che non devono attuarsi contemporaneamente alle ore di lezione, sono valutate in base all'organizzazione scolastica, alla disponibilità di assistenza del personale della scuola e alla congruità rispetto alla sanzione di cui sono sostitutive.

5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti che consentano di addebitare l'infrazione allo studente.
6. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990) poiché il rigore motivazionale darà conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione.
7. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dello studente (genitori se minorenni) all'Organo di Garanzia, così come previsto dagli artt. 157-158-159-160 del Regolamento di Istituto, che di seguito si riportano:

Art. 117 Composizione

L'organo di garanzia (art. 5 co. 2 DPR 249/1998) è istituito all'inizio di ciascun anno scolastico. E' composto da due docenti (di cui uno effettivo e uno supplente), due genitori (di cui uno effettivo e uno supplente), due studenti (di cui uno effettivo e uno supplente) e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Viene nominato dal Consiglio di Istituto e dura in carica tre anni.

Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.

Delibera regolarmente con la presente di almeno tre membri.

Art. 118 Decadenze

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'Istituto.

Studenti, docenti e non docenti cui sia dato un provvedimento disciplinare decadono dalla carica. Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti.

Art. 119 Competenze

L'organo di garanzia ha il compito di espletare le seguenti funzioni:

- Controllo sull'applicazione del Regolamento;
- Soluzione di conflitti interpretativi sull'applicazione del Regolamento;
- Proposta di modifica e integrazione del Regolamento;
- Facilitazione/mediazione in caso di conflitto tra le parti;
- Formulazione di pareri, su richiesta degli organismi competenti, nella definizione dei procedimenti disciplinari; -

Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4 co. 8 DPR 249/1998)

Art. 120 Procedimento

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso in forma scritta, nel termine di 15 giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, da parte dei genitori, degli alunni maggiorenni o di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno. L'Organo di Garanzia, appositamente convocato dal Presidente, valuta il ricorso e, previo invito all'interessato e al soggetto irrogante, in persona del coordinatore o di altro docente della classe, per l'audizione, decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo (fa fede la data di acquisizione al protocollo d'Istituto). In caso di mancata presentazione per l'audizione, senza richiesta giustificata di rinvio, ammessa una sola volta, l'Organo decide sulla base degli atti in suo possesso.

L'esito del ricorso deve essere notificato per iscritto all'interessato senza indugio e deve indicare il diritto di proporre reclamo al Direttore dell'USR entro 15 giorni dalla notifica.

SEZIONE I – DOVERI ORGANI SANZIONI

Articolo 1 – DOVERI DEGLI STUDENTI (art. 3 D.P.R. n. 249 del 24/6/1998):

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, coerente con i principi previsti dall'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
7. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 2 – ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari sono:

- a) Il Docente;
- b) Il Dirigente Scolastico;
- c) Il Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le componenti (fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi);
- d) Il Consiglio d'Istituto;
- e) La Commissione d'esame, per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame.

Art. 3 – SANZIONI

Le sanzioni consistono in:

- 1) Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) **Richiamo verbale** da parte del Docente (segnalato nel registro elettronico in "annotazioni giornaliera", nella posizione personale del singolo alunno);
 - b) **Richiamo scritto** da parte del Docente (segnalato nel registro elettronico alla voce "note disciplinari", nella posizione personale del singolo alunno);
 - c) **Richiamo scritto** da parte del D.S. o suo delegato (segnalato nel registro elettronico alla voce "note disciplinari", nella posizione personale del singolo alunno);
 - d) **Ammonizione** da parte del D.S. o suo delegato (segnalata nel registro elettronico alla voce "note disciplinari", comunicata alla famiglia e archiviata nel fascicolo personale dello studente);
 - e) **Esclusione** dalla partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate, attività sportive al di fuori della scuola. Detta misura, che è accessoria e precauzionale, si applica automaticamente in caso di infrazione disciplinare sanzionata con l'allontanamento dalle lezioni, salvo espressa e motivata delibera di ammissione all'attività, adottata dal Consiglio di Classe.
- 2) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni (riservate al Consiglio di Classe, come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 249/98, modificato dal D.P.R. n. 235/2007).
- 3) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (riservate al Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 249/98, modificato dal D.P.R. n. 235/2007).

4) Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame: le sanzioni sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni, come previsto dall'art. 4, comma 11, del D.P.R. n.249/98, modificato dal D.P.R. n.235/2007

5) Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo e, in tal caso, occorrerà comunque precisare i nomi di tutti i singoli alunni coinvolti, avendo cura di non annotare il provvedimento in area del registro elettronico visibile ad altri soggetti estranei al singolo alunno sanzionato.

6) In nessun caso, lo studente minorenni può essere allontanato dall'aula durante le ore di lezione per motivi disciplinari, in osservanza del dovere di vigilanza.

7) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto dal Consiglio di Classe un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

8) Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9) Le condotte che comportano danni o a terzi sono soggette a riparazione e/o risarcimento secondo le norme del codice civile (art. 2043 c.c.)

10) Le infrazioni che presentano eventuali profili penali, comportano la segnalazione delle stesse agli Organi competenti

11) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

Art. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI

In relazione ai doveri che lo studente è tenuto ad osservare, all'esigenza del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle esigenze particolari derivanti dalla situazione specifica dell'Istituto, sono individuate le mancanze disciplinari e le corrispondenti sanzioni; sono altresì individuati i soggetti incaricati di irrogarle, così come riportato nella "Tabella esplicativa" che viene allegata al presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante.

Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante viaggi di istruzione, stages linguistici, tirocini curriculari per PCTO, visite didattiche ed qualunque altra attività scolastica, anche esterna alla struttura scolastica.

Art.5 - MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente ovvero per iscritto.

2 Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati, comunicando la data e l'ora di riunione con il DS o suo delegato ovvero dell'Organo Collegiale.

3 Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d'Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

4 Gli organi collegiali sanzionano anche senza aver acquisito nei termini assegnati le giustificazioni da parte dello studente.

5 Durante l'allontanamento dalle lezioni la scuola promuove il rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

6 Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del Consiglio d'Istituto per le sanzioni di relativa competenza può essere offerta allo studente, su richiesta di quest'ultimo, la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.

7 In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

TABELLA A**INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI**

Per “infrazione” si intende uno tra i differenti comportamenti previsti quale violazione del medesimo DOVERE

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORTAMENTI infrazioni ai “doveri”	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
FREQUENZA REGOLARE Comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum	-Ritardi non giustificati; -Assenze ingiustificate; - Ritardi al rientro intervalli o al cambio di ora;	Richiamo verbale (art.3 n.1 lett.a) Richiamo scritto alla seconda infrazione (art. 3 n.1 lett.b) Allontanamento dalle lezioni per giorni uno alla quarta infrazione (art. 3 n.2)	-Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)
RISPETTO DEGLI ALTRI Comportamenti individuali che non danneggiano la morale altrui, che garantiscono l’armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscono le relazioni sociali	-Turpiloquio o atti e gesti equivalenti -Comportamenti volti a disturbare la lezione, inopportuni o irrispettosi; -Non rispetto del materiale altrui; -Interruzioni continue del ritmo delle lezioni, per richieste di uscita dall’aula o similari; -Plagio;	- Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b o c) -Alla terza infrazione, allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni (art. 3 n.2) -Dopo la terza infrazione, allontanamento	Docente Dirigente Scolastico Il Consiglio di classe

		dalle lezioni fino a 15 giorni (art. 3 n.3)	
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>Comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui</p>	<p>-Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati ;</p> <p>- Permanenza, nonostante il divieto, su scale esterne o via di uscita dall'istituto;</p> <p>-Consumo di cibo e bevande nei laboratori;</p> <p>-Lanci di oggetti non contundenti;</p> <p>-Violazione colposa delle norme sulla sicurezza fissate dalla normativa e dal Piano di Istituto in materia di sicurezza</p>	Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b o c)	Docente Dirigente Scolastico
<p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche</p>	<p>-Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente;</p> <p>- Mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata</p> <p>-Mancato utilizzo dei cestini per i rifiuti;</p> <p>-Scrittura e imbrattamento di banchi o porte o finestre o muri o altri elementi o arredi scolastici;</p> <p>-Danneggiamenti colposi delle attrezzature dei laboratori o della palestra;</p>	Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b o c)	Docente Dirigente Scolastico

TABELLA B**INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI o GRAVISSIME**

Le presenti infrazioni gravi comportano la segnalazione delle stesse agli Organi di legge per eventuali profili penali.

DOVERI (art.3 dello statuto)	COMPORTAMENTI infrazioni gravi	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di termini o compimenti di atti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; - Minacce verso compagni, docenti o personale scolastico o terzi presenti nella scuola; - Percosse o lesioni non gravi - lesioni gravi (con prognosi medica superiore a 3 giorni) -Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui; -Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; -Furto o indebita appropriazione di cose altrui; - Manomissione e/o falsificazione del registro cartaceo o elettronico e di altri atti pubblici; -Accesso abusivo ai sistemi informatici della scuola -Introduzione nella scuola di alcolici; - Introduzione nella scuola di sostanze stupefacenti - Atti di violenza, atti che determinino allarme sociale; 	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>In caso di seconda violazione di doveri rientranti nel "RISPETTO DEGLI ALTRI": Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni . Dopo la seconda violazione di doveri rientranti nel "RISPETTO DEGLI ALTRI" : Allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quelli irrogati nella seconda sanzione ed eventualmente anche superiore a 15 giorni</p> <p>Per condotte gravissime:</p> <p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Per sanzioni che comportano l'allontanamento oltre a 15 giorni: Consiglio di Istituto</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ripresa non autorizzata di immagini - utilizzo e diffusione di immagini non autorizzate - Atti e molestie di carattere sessuale 	(secondo le previsioni del DPR 249/1998, integrato da DPR 235/2007, art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter) *	
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>Comportamenti individuali che mettano a repentaglio la sicurezza e la salute</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE E Comportamenti individuali che non danneggino le strutture e le attrezzature didattiche e altrui</p>	<p>Violazioni dolose delle disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza o dal Piano d'Istituto in materia di sicurezza.</p> <p>Lancio di oggetti contundenti.</p> <p>Introduzione nella scuola e/o detenzione di armi anche improprie</p> <p>Danneggiamento doloso di attrezzature e strutture</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>In caso di seconda violazione di doveri rientranti nel "RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE": Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <p>Dopo la seconda violazione di doveri rientranti nel "RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE" : Allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quelli irrogati nella seconda sanzione ed eventualmente anche superiore a 15 giorni</p> <p>Per condotte gravissime:</p>	<p>Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni</p> <p>Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato</p>

		<p>Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato (secondo le previsioni del DPR 249/1998, integrato da DPR 235/2007, art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter) *</p> <p>Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni</p> <p>In caso di seconda violazione di doveri rientranti nel “RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE”: Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p> <p>Dopo la seconda violazione di doveri rientranti nel “RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE” : Allontanamento dalle lezioni per un numero di giorni superiore a quelli irrogati nella seconda sanzione ed eventualmente anche superiore a 15 giorni</p>	
--	--	---	--

		Per condotte Gravissime: Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato (secondo le previsioni del DPR 249/1998, integrato da DPR 235/2007, art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter) *	
--	--	--	--

**Art. 4 comma 9 : L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8*

Art. 4 comma 9 bis: Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 4 comma 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

SEZIONE II - CELLULARI

REGOLAMENTO USO DEI CELLULARI

Il fenomeno dilagante e l'uso non controllato del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresentano elementi di distrazione nell'impegno quotidiano scolastico sia per chi lo usa che per i compagni e compromette il corretto svolgimento delle attività didattiche e delle procedure di verifica e valutazione, nonché il rispetto delle regole poste a presidio del valore della legalità e di una corretta convivenza civile.

In relazione all'uso del cellulare a scuola, la normativa di riferimento è costituita dal DPR n.249 del 24/06/98, dalla Circolare n.362 del 24/08/98, dal DM n.30 del 15/03/07 e dal DM n.104 del 30/11/07, che non consente agli alunni l'uso personale del cellulare a scuola, se non condiviso con i docenti a fini didattici.

La violazione di tale dovere configura, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti nella logica educativa propria dell'istituzione scolastica e prevede l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate, in sede di regolamentazione di istituto.

Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tramite telefono cellulare tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. In ogni caso, le esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola.

Pertanto, **è vietato l'utilizzo del telefono cellulare** durante tutte le attività scolastiche, comprese le

L'uso di ulteriori dispositivi elettronici, quali, a titolo esemplificativo, ipod, ipad, notebook, computer portatili, potranno essere adoperati solo previa espressa autorizzazione del docente e per esigenze didattiche.

In mancanza di autorizzazione, i predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini, nei borsoni o nei giacconi, e non tenuti sul banco o nelle mani.

Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.), il docente potrà procedere al ritiro della stessa, con valutazione negativa o nulla.

All'interno di tutti i locali della scuola sono vietate le riprese audio e video di ambienti e/o persone, salvo che le stesse rientrino in specifiche attività didattiche, espressamente autorizzate dal Dirigente.

Eventuali fotografie o riprese fatte con telefoni cellulari all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate, secondo la tabella.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

I divieti e le relative sanzioni si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.

Si ricorda che il divieto d'uso del cellulare a scuola risponde anche all'esigenza educativa tesa a favorire le relazioni dirette tra le persone.

Si richiamano, anche per le violazioni relative all'uso del cellulare, i principi generali previsti dal presente Regolamento di disciplina.

1.5 I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari e le relative sanzioni collegate sono individuate nelle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.

TABELLA A- CELLULARE

DOVERE	MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE DISCIPLINARE	Organo competente
RISPETTO DEL CONTESTO SCOLASTICO E DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI	Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo, in mano o sul banco, in uso	Richiamo verbale (art.3 n.1 lett.a) Richiamo scritto alla seconda infrazione (art. 3 n.1 lett.b) In caso di reiterazione, allontanamento dalle lezioni per giorni da uno a tre (art. 3 n.2)	Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)
RISPETTO DEL CONTESTO SCOLASTICO E DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI	Utilizzo del cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza	Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b) In caso di reiterazione, allontanamento dalle lezioni per giorni da uno a tre (art. 3 n.2)	Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)

	Uso del cellulare e/o dispositivo durante una verifica scritta	<p>Ritiro immediato del cellulare da parte del Docente, che lo consegnerà in Segreteria, con annotazione sull'apposito registro. IN PIU':</p> <p>Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b)</p> <p>In caso di reiterazione, allontanamento dalle lezioni per giorni da uno a cinque (art. 3 n.2)</p>	<p>Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)</p>
--	--	--	--

RISPETTO O DELLE PERSONE E DELLA LORO DIGNITA'.	Trasmissione e/o diffusione, tramite messaggistica o social network o siti internet o qualsiasi altra modalità, di immagini o riprese effettuate, in sé non offensive, ma non autorizzate, tramite cellulare o altro dispositivo durante tutte le attività scolastiche, anche fuori dai locali della scuola	<p>-Ritiro immediato del cellulare da parte del Docente, che lo consegnerà in Segreteria, con annotazione sull'apposito registro. IN PIU':</p> <p>Comunicazione al DS; -Convocazione genitori;</p> <p>-Adozione provvedimenti disciplinari: allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)</p>
RISPETTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	Trasmissione e/o diffusione, tramite messaggistica o social network o siti internet o qualsiasi altra modalità, di immagini o riprese effettuate tramite cellulare o altro dispositivo, che siano dannose o offensive nei confronti della Scuola, degli operatori	<p>- Comunicazione al DS; -Convocazione genitori;</p> <p>-Adozione provvedimenti disciplinari: allontanamento dalle</p>	<p>-Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori) Consiglio di</p>

	<p>scolastici e degli alunni;</p> <p>lezioni non inferiore a 10 giorni</p> <p>- In caso di recidiva: allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni</p> <p>Per condotte gravissime: Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato (secondo le previsioni del DPR 249/1998, integrato da DPR 235/2007, art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter)</p>	<p>Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione</p> <p>all'esame di Stato</p>
--	---	--

Qualora le condotte sopra indicate dovessero integrare gli estremi di reato, si applicherà la normativa di riferimento, con eventuale allontanamento dell'allievo commisurata alla gravità della condotta e fino al permanere della situazione di pericolo. (Si richiama espressamente l'art. 1, comma 9 e 9 bis, del D.P.R. 235/2007 a modifica dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998)

SEZIONE III -Integrazione al Regolamento di Disciplina per emergenza Covid-19 (o altra emergenza sanitaria)

DOVERI	NATURA DELLA MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA SANZIONE
<p>Rispettare le indicazioni di ingresso e uscita dall’edificio scolastico.</p> <p>Mantenere in aula la postazione assegnata dai docenti, sia ai cambi d’ora che durante la consumazione della merenda.</p> <p>Non sostare in bagno per tempi prolungati.</p> <p>Usare la mascherina, se richiesta, per gli spostamenti all’interno della scuola e nei cortili, fino all’uscita dai cancelli.</p> <p>Evitare assolutamente assembramenti nei locali scolastici e nei cortili.</p> <p>Non giocare con i dispositivi di protezione personale propri e dei compagni o forniti dalla scuola.</p>	<p>Mancato rispetto delle misure di contenimento emergenza COVID – 19, come indicato nella colonna “Doveri”</p>	<p>Richiamo verbale (art.3 n.1lett.a)</p> <p>Richiamo scritto alla seconda infrazione (art. 3 n.1 lett.b)</p> <p>In caso di reiterazione, allontanamento dalle lezioni per giorni da uno a tre (art. 3 n.2)</p>	<p>-Docente</p> <p>-Referente Covid</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>-Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)</p>

SEZIONE IV - Integrazione al Regolamento di Disciplina in caso di Didattica a Distanza o Didattica Digitale Integrata

Salvo che il fatto costituisca violazione delle norme previste dal presente Regolamento di disciplina nelle fattispecie generali o nelle specifiche tabelle, per le violazioni relative alla DID /DAD/ Video conferenze o Videolezioni si applicano le disposizioni del presente Capo e relativa tabella:

INFRAZIONI NON GRAVI

DOVERE	COMPORTAMENTI	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Rispetto delle persone, del contesto scolastico e del regolare svolgimento delle lezioni	L'alunno non si connette con puntualità.	Richiamo verbale al seconda infrazione (art.3 n.1 lett.a) Richiamo scritto alla terza infrazione (art. 3 n.1 lett.b) Alla quarta infrazione allontanamento dalle lezioni per giorni uno (art. 3 n.2)	-Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)
	L'alunno non legge ciò che viene postato dagli insegnanti e/o non svolge i compiti. Non invia documenti sulla bacheca e/o non segue le indicazioni degli insegnanti	Richiamo verbale alla seconda infrazione (art.3 n.1 lett.a) Richiamo scritto alla terza infrazione (art. 3 n.1 lett.b) Alla quarta infrazione allontanamento dalle lezioni per giorni uno (art. 3 n.2)	-Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)
	L'alunno non usa un abbigliamento decoroso e tiene una postura non consona al fare scuola	Richiamo verbale (art.3 n.1 lett.a) Richiamo scritto alla seconda infrazione (art. 3 n.1 lett.b)	-Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)

		<p>Alla terza infrazione allontanamento dalle lezioni per giorni uno (art. 3 n.2)</p> <p>In caso di ulteriore recidiva:allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni (art. 3 n.2)</p>	
	<p>L'alunno tiene spento il microfono e/o la telecamera</p>	<p>Richiamo verbale (art.3 n.1 lett.a)</p> <p>Richiamo scritto alla seconda infrazione (art. 3 n.1 lett.b)</p> <p>Alla terza infrazione allontanamento dalle lezioni per giorni uno (art. 3 n.2)</p> <p>In caso di ulteriore recidiva:allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni (art. 3 n.2)</p>	<p>-Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)</p>
	<p>L'alunno simula un funzionamento scorretto di microfono, telecamera e/o in generale della rete</p>	<p>Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b)</p> <p>Alla seconda infrazione allontanamento dalle lezioni per giorni uno (art. 3 n.2)</p> <p>In caso di ulteriore recidiva:allontanamento dalle lezioni da uno a tre giorni (art. 3 n.2)</p>	<p>-Docente</p> <p>- Dirigente scolastico</p> <p>Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)</p>

	L'alunno condivide in luoghi virtuali non ad uso scolastico il materiale prodotto dagli insegnanti e/o dai compagni.	Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b) Alla seconda infrazione allontanamento dalle lezioni da 1 a 3 giorni (art. 3 n.2) In caso di ulteriore recidiva: allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni (art. 3 n.2 n.2)	-Docente - Dirigente scolastico Il Consiglio di classe (D.S., docenti, rappresentanti studenti e genitori)
	INFRAZIONI GRAVI		
Rispetto delle persone, del contesto scolastico e del regolare svolgimento delle lezioni	L'alunno pubblica sulla piattaforma e/o su altri canali scolastici materiali offensivi nei confronti di insegnanti e/o dei compagni e/o volgari e/o non adeguati e non pertinenti al contesto scolastico	Richiamo scritto (art. 3 n.1 lett.b) e in PIU': Adozione provvedimenti disciplinari: allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni - In caso di recidiva: allontanamento dalle lezioni non inferiore a 10 giorni	Docente - Dirigente scolastico Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni
	Trasmissione e/o diffusione, tramite siti o piattaforme internet o qualsiasi altra modalità, di immagini o audio o video estrapolati dalla lezioni DID/DAD, manipolate, alterate o, comunque, presentate in maniera da risultare dannose o offensive nei confronti della Scuola, degli operatori scolastici e degli alunni.	Comunicazione al DS; -Convocazione genitori; -Adozione provvedimenti disciplinari: allontanamento dalle lezioni non inferiore a 10 giorni - In caso di recidiva: allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni	Docente - Dirigente scolastico Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato

		<p>Per condotte gravissime: Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, oppure esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato (secondo le previsioni del DPR 249/1998, integrato da DPR 235/2007, art. 4 commi 9, 9 bis e 9 ter)</p>	
	<p>Divulgazione a terzi delle credenziali o dei link di connessione alle lezioni o conferenze online. Consentire ai terzi di accedere abusivamente alle lezioni on line, tramite il proprio dispositivo o altra modalità.</p>		<p>Docente - Dirigente scolastico Consiglio di classe (completo delle rappresentanze genitori e alunni) per sanzioni che comportano l'allontanamento fino a 15 giorni Consiglio di Istituto per sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo non inferiore a 15 giorni ovvero che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato</p>

SEZIONE V – BULLISMO E CYBERBULLISMO

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa:

BULLISMO: Nel 1996, la 49ª Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che *“la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo”*.

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014).

E' una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

CYBERBULLISMO: Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. (Dal sito del MIUR). Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le *forme, così come previsto:*

dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);

dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017);

LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006));

dagli artt. 581(percosse)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)- 612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale;

dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito)-2047 (danno cagionato all’incapace) -2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) nCodice Civile.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

individa attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;

promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;

si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;

cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

6. I GENITORI:

partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;

conoscono il codice di comportamento dello studente;

conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;

imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;

non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si dispongono sanzioni dai 10 ai 14 giorni con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti:

Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line;
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.

Una volta accertato quanto sopra, *“salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.(art. 5 comma 1 L.71/2017). “*

Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR21 novembre 2007, n.235) prevede che:

comma 5) *“Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”*

Comma 6) *“Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto”*

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Per comportamenti sopra riportati, nei casi di:

- recidiva;
- di atti di violenza grave;
- manca di un cambiamento nella condotta;
- non accettazione della riparazione del danno;

la valutazione della condotta è pari **a 5**.

Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e di un ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.

SEZIONE VI -FUMO

REGOLAMENTO FUMO

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo; -
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato – Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenne; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore

quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree anche all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

Art. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL' APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti (quindi i funzionari incaricati a procedere alla contestazione dell'infrazione, alla verbalizzazione e alla comunicazione all' autorità competente), in attuazione dell' art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. E' compito dei responsabili preposti:

Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.

Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. 3.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico;

4. In ogni caso, tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo e nei cambi di lezione.

I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato in qualità di responsabile preposto deve essere munito di apposita disposizione di nomina.

Art. 5 – SANZIONI

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. I preposti che consapevolmente o per grave omissione non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico.

Art. 6 – PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato nelle modalità rese note al momento dell'irrogazione della sanzione.

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art. 7 – PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, "autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .

2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente alle necessarie indicazioni per il pagamento.

4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento resta in vigore fino a sua modifica e/o integrazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Lupia

sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93